LUISA CAPELLI

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE EDITORIALI - 2026/27

Il diritto d’autore e il copyright (per le imprese editoriali e non solo)

LE NORME PRINCIPALI IN ITALIA

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE recepite

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633) (GU Serie Generale n.166 del 16-07-1941)

Articoli

TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I
Opere protette

1
2
3
4
5

CAPO II
Soggetti del diritto

6
7
8
9
4
5

CAPO II
Soggetti del diritto

6
7
8
9

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

LE NORME PRINCIPALI IN ITALIA

Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Codice civile, Libro V, Titolo IX



[Codice Civile]

[Libro Quinto]

[Del lavoro]

Titolo IX

Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Capo I

Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche

Art. 2575.

Oggetto del diritto.

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2576.

Acquisto del diritto.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

I BENI IMMATERIALI





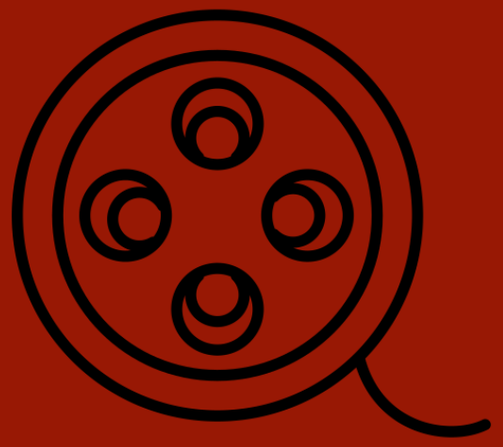

il diritto d’autore
attiene alla sfera del diritto privato



ma regola diritti di proprietà specifici
relativi ai beni immateriali



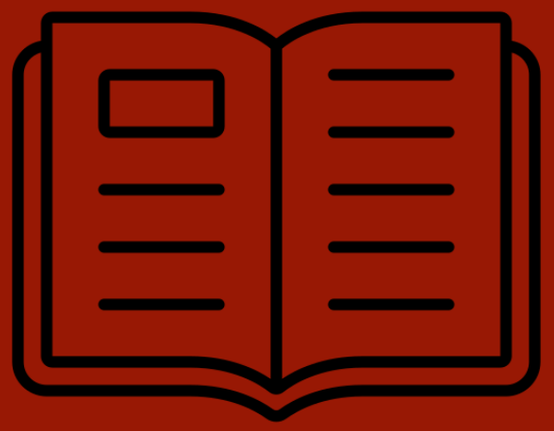

Icone: thenounproject.com

DIRITTO D'AUTORE / COPYRIGHT

diritto d'autore e copyright

non coincidono

civil law

sistemi romano-germanici (in Italia, codice civile e leggi, dal 1836)

common law

sistemi di matrice anglosassone (Statuto di Anna, 1710)

stanno però sempre più convergendo

I DIRITTI DEGLI AUTORI

sono di due tipi:

diritti morali

diritti patrimoniali

I DIRITTI MORALI

oggetto della tutela	→	**opere dell'ingegno di carattere creativo**
acquisizione del diritto	→	**automaticamente con la creazione dell'opera**
requisiti per tutelabilità	→	**carattere creativo originalità + novità**
durata del diritto	→	**illimitata**

I DIRITTI PATRIMONIALI

- diritto esclusivo di riprodurre
- diritto esclusivo di trascrivere
- diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico
- diritto esclusivo di comunicare al pubblico
- diritto esclusivo di distribuzione
- diritto esclusivo di tradurre
- diritto esclusivo di elaborare
- diritto esclusivo di pubblicare in raccolta
- diritto esclusivo di introdurre modificazioni
- diritto esclusivo di noleggiare

Questi diritti di sfruttamento economico dell'opera oggi in Italia hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell'autore e possono essere trasferiti (sono stati progressivamente estesi: inizialmente 10 anni dopo la morte)

CESSIONE DEI DIRITTI: PERCHÉ?

Con l’avvento della stampa industriale l’editoria si specializza e per gli autori diventa “conveniente” cedere i diritti di pubblicazione in cambio di un compenso che riceveranno (per lo più) successivamente, in base alle copie vendute

Ma la cessione dei diritti è sempre cessione di un diritto esclusivo:

- **non riguarda i diritti morali**
- **è un accordo tra privati, regolato da un contratto (in cui giocano i rapporti di forza)**

UN PASSO INDIETRO CON LAWRENCE LESSIG

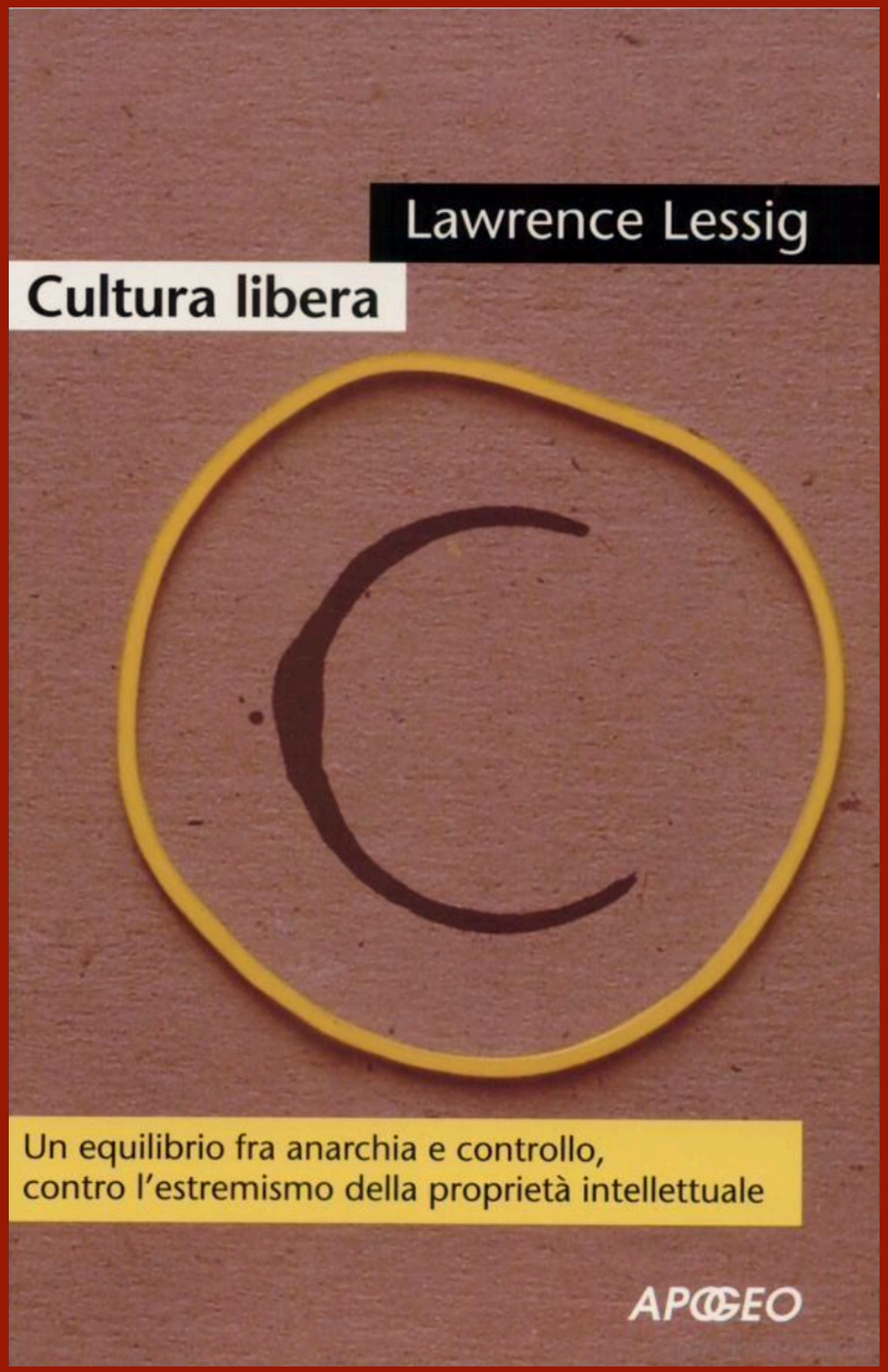

I brani che seguono sono un sunto di alcune pagine di *Cultura Libera: un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale*, di Lawrence Lessig (2004, ed. it.: 2005, Apogeo).
L'opera è rilasciata con una licenza Creative Commons: qui il download

UN PASSO INDIETRO CON L. LESSIG

Nel 1595 William Shakespeare scrisse *Romeo* e *Giulietta*, pubblicato nel 1597.

Quasi due secoli dopo, nel 1774, l'opera era ancora soggetta a "copyright", detenuto dall'editore Jacob Tonson e dal gruppo di editori londinesi chiamato Conger, che rivendicavano un diritto perpetuo di stampa sulle opere acquistate. Una situazione monopolistica che manteneva alti i prezzi dei libri e soffocava la concorrenza.

La questione del diritto d'autore aveva iniziato a definirsi nel 1710 con lo Statute of Anne, la prima legge moderna sul copyright. Essa stabiliva che i diritti sulle opere nuove durassero 14 anni, rinnovabili una sola volta, mentre per le opere già pubblicate la protezione sarebbe terminata dopo 21 anni.

Secondo questa legge, *Romeo e Giulietta* sarebbe dovuta entrare nel pubblico dominio nel 1731.
Tuttavia, i bookseller continuarono a rivendicare un diritto perpetuo fondato non sulla legge scritta, ma sul diritto consuetudinario (*common law*), cioè sull'idea che il copyright fosse una forma di proprietà naturale e inalienabile dell'autore (e degli aventi diritto).

UN PASSO INDIETRO

Lo *Statute of Anne*, però, aveva un intento opposto: limitare il potere dei bookseller e favorire la libera concorrenza.

Il Parlamento britannico, memore dei danni dei monopoli concessi dalla Corona (come nel caso della stampa della Bibbia o delle carte da gioco), intendeva evitare che il copyright diventasse uno strumento di controllo e censura. Il copyright, all'epoca, aveva infatti un significato ristretto: concedeva solo il diritto esclusivo di stampare un'opera, non di controllarne l'uso, la rappresentazione o la diffusione.

La limitazione temporale del diritto serviva a impedire che pochi editori monopolizzassero la cultura, un principio in sintonia con gli ideali dell'Illuminismo e della diffusione della conoscenza.

Tuttavia, quando nel 1731 i termini stabiliti dallo *Statute of Anne* iniziarono a scadere, gli editori cercarono di ottenere proroghe dal Parlamento — che rifiutò, sostenendo che un'estensione avrebbe di fatto creato un monopolio perpetuo, dannoso per il commercio e per il sapere pubblico.

UN PASSO INDIETRO

Nonostante ciò, i bookseller tentarono di far riconoscere in tribunale l'esistenza di un diritto perpetuo consuetudinario, sostenendo che la legge del 1710 fosse solo un'aggiunta, non una sostituzione, delle protezioni tradizionali. La loro posizione trovò un iniziale appoggio nel caso Millar v. Taylor (1769), in cui il giudice Lord Mansfield riconobbe la validità del diritto consuetudinario perpetuo.

La svolta avvenne pochi anni dopo, con il caso Donaldson v. Beckett (1774). Alexander Donaldson, un editore scozzese che ristampava opere i cui termini di copyright erano scaduti, fu denunciato per "pirateria" da alcuni editori londinesi. Il caso giunse alla Camera dei Lord, che — con una decisione storica (22 voti contro 11) — respingeva l'idea del copyright perpetuo, stabilendo che, una volta scaduto il termine previsto dallo Statute of Anne, l'opera entrava nel pubblico dominio.

Gli editori non erano contenti. Così scriveva il Morning Chronicle:

> **Grazie alla suddetta decisione ... quasi 200.000 sterline di beni onestamente acquistati nelle vendite pubbliche, e che fino a ieri erano ritenuti una proprietà, vengono ora ridotti a nulla. I venditori di libri di Londra e Westminster, parecchi dei quali avevano venduto possedimenti e proprietà immobiliari per acquistare il copyright, sono praticamente rovinati, e quelli che dopo molti anni di lavoro nel settore ritenevano di aver acquisito una competenza con cui mantenere le proprie famiglie, ora si ritrovano senza un scellino da lasciare agli eredi.**

UN PASSO INDIETRO

Questa sentenza segnò una svolta epocale: per la prima volta si affermava il principio secondo cui le opere creative, dopo un periodo limitato di tutela, diventano patrimonio di tutti. Nacque così il concetto moderno di pubblico dominio, che sancisce l'equilibrio tra il diritto dell'autore e l'interesse collettivo alla libera circolazione della conoscenza.

Un autore del tempo descrisse così la questione:

> **non vedo alcuna ragione per concedere ora una durata maggiore, che non verrà rispettata con richieste di nuove estensioni, man mano che si estinguono le vecchie scadenze; se dovesse passare, questa proposta in effetti stabilirà un monopolio perpetuo, una cosa meritatamente odiosa agli occhi della legge; diverrebbe un grande ostacolo al commercio, scoraggerebbe l'apprendimento, non sarebbe un beneficio per gli autori, ma una tassa generale per il pubblico; e tutto ciò soltanto per incrementare i guadagni privati dei venditori di libri.**

La decisione liberò la cultura inglese dal controllo di pochi editori e favorì la nascita di un mercato culturale aperto e competitivo, in cui i libri e le idee potessero diffondersi liberamente.
Il caso Donaldson v. Beckett divenne così il fondamento della moderna concezione del copyright come diritto limitato nel tempo e subordinato all'interesse pubblico.

A COSA SERVONO COPYRIGHT O DIRITTO D'AUTORE?

Il diritto d'autore e/o il copyright sono dispositivi nati per tutelare gli interessi di tutti gli attori presenti nella filiera editoriale (in particolare, autori ed editori).

Questo si ottiene rendendo scarsi beni che nascono abbondanti utilizzando le leve legislative, fiscali, del prezzo.

E CON IL DIGITALE?

Le leggi cambiano in modo contraddittorio a fronte di cambiamenti radicali nelle possibilità di creare, riprodurre e condividere i contenuti

Problemi aperti:

- **rischi di limitazione alla libertà di espressione**
- **uso di sistemi di protezione e tracciamento**
- **rischio per il fair use**
- **limiti alla competitività**

E CON IL DIGITALE?

necessità di “armonizzazione” in primo luogo, per l’Europa

La nuova direttiva europea

Dir. 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

(Nel 2001 prima direttiva europea sul copyright)

LA DIRETTIVA EUROPEA 790/2019

La nuova direttiva europea: principali novità

a favore degli utilizzatori

- Crea un'eccezione per le riproduzioni e le estrazioni di testo e dati, effettuate da organismi di ricerca per scopi di ricerca scientifica (art. 3)
- Crea un'eccezione per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico (art. 5)

a favore dei titolari dei diritti

- Crea un nuovo diritto (una sorta di diritto connesso) sull'utilizzo online di opere di carattere giornalistico (art. 15)
- Aumenta la responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione per l'utilizzo di opere protette da copyright (art. 17)

Fonte: Simone Aliprandi, 2021

LA DIRETTIVA EUROPEA 790/2019

Un lungo processo:

- **nel 2016 prima proposta**
- **17.04.2019 approvazione del Parlamento UE**
- **08.11.2021 recepimento da parte dell'Italia, con il decreto legislativo 177 entrato in vigore il 12.12.2021**

Principali controversie aperte:

1. **"diritti connessi" di editori, giornalisti e autori e conseguente remunerazione (tentare di obbligare le grandi imprese tecnologiche – Google in particolare – a condividere i propri ricavi con editori e giornalisti)**
2. **responsabilità delle piattaforme per violazioni del copyright relative a materiali postati dagli utilizzatori**

MISURE ANTIPIRATERIA: UN ESEMPIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

La legge 14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l'8 agosto seguente, ha attribuito nuovi poteri all'Autorità al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria on line relative agli eventi trasmessi in diretta.

Sulla scorta delle novità legislative, il Regolamento sulla tutela del diritto d'autore on line è stato modificato con la delibera n.189/23/CONS del 26 luglio 2023 che ha introdotto specifiche disposizioni per il contrasto alla pirateria on line riferita agli eventi sportivi live. In particolare, le nuove norme prevedono che il blocco degli FQDN (Fully Qualified Domain Namee) degli indirizzi IP, univocamente destinati alla diffusione illecita dei contenuti protetti, avvenga entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare per il tramite di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato.



MISURE ANTIPIRATERIA: UN ESEMPIO

Due novità estendono il potere della piattaforma nazionale antipirateria in nome della lotta in difesa del diritto d'autore:

- **La prima è l'imposizione di bloccare un indirizzo Ip non solo se è univocamente destinato ad attività illecite, come prescrivevano le regole precedenti, ma anche se lo è in modo "prevalente".**
- **La seconda modifica prevede l'obbligo per coloro che offrono servizi internet, (società di tlc, fornitori di servizi di hosting, ecc.) di segnalare persino il sospetto di attività illecite online. Pena: risponderne in tribunale rischiando fino a un anno di carcere.**

Da agosto 2025 Piracy Shield è esteso anche a film, serie tv e musica, nonostante le preoccupazioni della Commissione Europea che riguardano:

- **la rapidità con cui il sistema può bloccare i contenuti pirata, che non garantisce un equilibrio tra la lotta alla pirateria e diritto alla libertà di espressione e informazione;**
- **il sistema potrebbe comunque non rispettare principi chiave come trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti degli utenti;**
- **il possibile conflitto di interessi con chi ha sviluppato Piracy Shield (SP Tech: società controllata dalla Studio legale Previti per conto della Lega Serie A, che può trarre un vantaggio diretto dalle misure antipirateria.**



UN ESEMPIO RELATIVO AL PUBBLICO DOMINIO E ALLE OPERE DISPONIBILI

tot: 40 milioni di titoli in biblioteca e di questi:

circa 8m sono fuori copyright

32m sono coperti da copyright ma solo 7m~9m sono in stampa

dei 32m coperti da copyright, 23~25 sono fuori catalogo

di questi 23-25 milioni di libri fuori catalogo ma coperti da copyright tra i 2,5 e i 5 milioni di titoli sono opere “orfane”

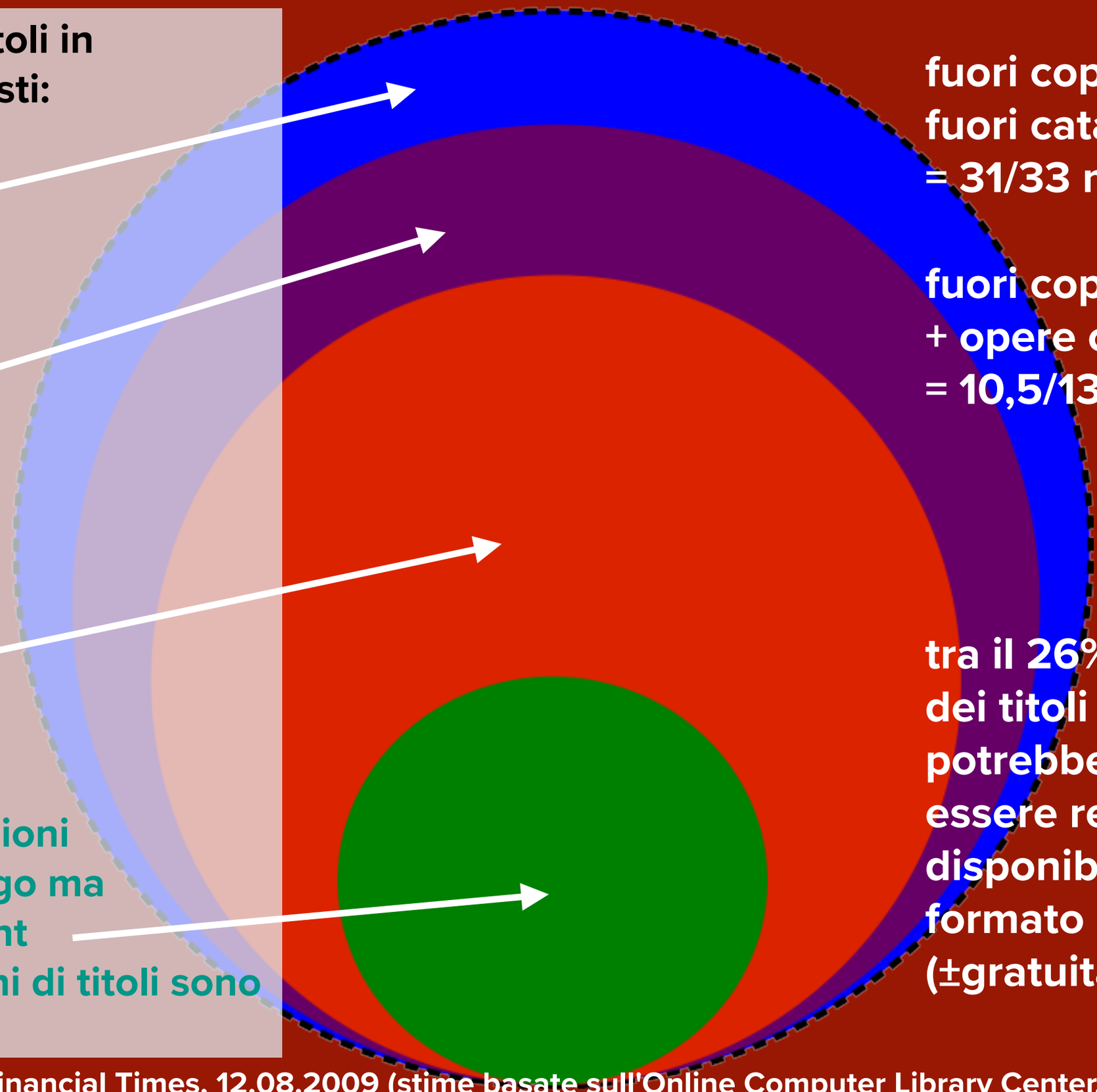

fuori copyright + fuori catalogo = 31/33 m

fuori copyright + opere orfane = 10,5/13 m

tra il 26% e l'82% dei titoli potrebbero essere resi disponibili in formato digitale (±gratuitamente)

Fonte: Richard Waters, Financial Times, 12.08.2009 (stime basate sull'Online Computer Library Center, Peter Hirtle/Cornell, Carnegie Mellon Un. Libraries, Google)

ALLORA... TUTTI PIRATI?



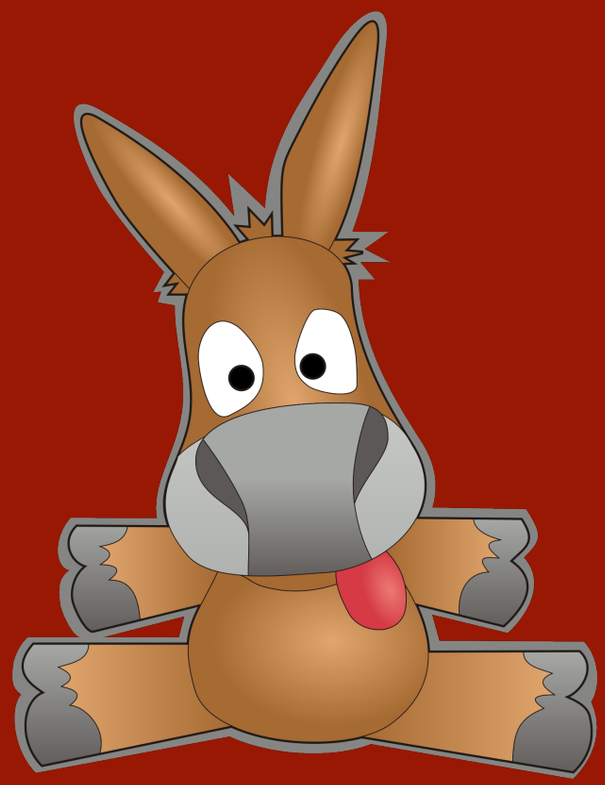





LE LICENZE CREATIVE COMMONS

PUBBLICA LE TUE CREAZIONI,LEGALMENTE

CERCA MUSICA, FOTOGRAFIE AD ALTRO.

DONATE



Publicazione del sito web della coalizione A2K/ Lanch of the A2K website



BANDO PER GRAFICI/ILLUSTRATORI



CALL FOR GRAPHIC DESIGNER/ILLUSTRATOR



Wikimania 2022

LE LICENZE CREATIVE COMMONS

Le licenze

Le licenze Creative Commons sono contratti attraverso i quali il titolare dei diritti d'autore concede ad una generalità di soggetti indefiniti l'autorizzazione all'uso dell'opera. Il licenziante, dunque, non cede i propri diritti ma ne concede il godimento a terzi (licenziatari) a determinate condizioni. Le licenze CC si basano sul concetto di "some rights reserved", in base al quale, il titolare decide quali diritti riservare e quali concedere in uso. Alla stregua delle condizioni generali di contratto, le licenze Creative Commons, seppure predisposte da un terzo (ossia dalla omonima organizzazione no -profit) e non da uno dei contraenti, esplicano la loro efficacia e quindi si ritengono regolarmente concluse al momento dell'utilizzo dell'opera secondo i termini dettati dalla specifica licenza adottata dal titolare dei diritti.

Le licenze Creative Commons 4.0

Le licenze Creative Commons sono disponibili in tre forme*:* il *Commons Deed* (ovvero i simboli user friendly riassuntivi dei termini delle licenze), il *Legal Code* (il vero e proprio contratto di licenza per esteso) e il *CC REL – Creative Commons Rights Expression Language* (l'insieme di informazioni leggibili dal computer).

LE LICENZE CREATIVE COMMONS



CC BY
Attribuzione



CC BY-NC
Attribuzione – Non Commerciale

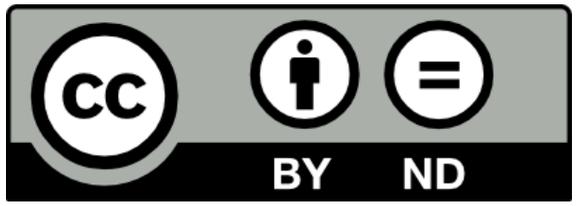

CC BY-ND
Attribuzione – Non Opere Derivate



CC BY-SA
Attribuzione – Condividi allo Stesso Modo

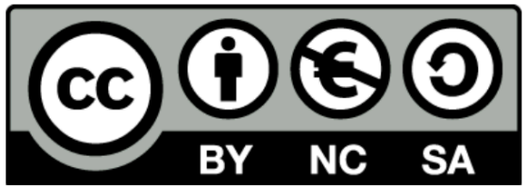

CC BY-NC-SA
Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo Stesso Modo

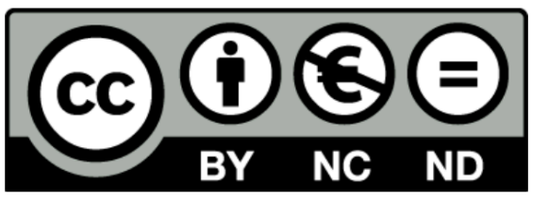

CC BY-NC-ND
Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate



***CC0**

UN VIDEO ISTRUTTIVO



[Lilik - Il copyright sulla cultura]